

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESCA MARTINI, AIRAGHI, ALBONI, AZZOLINI, ANTONIO BARBIERI, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAMINITI, CAPARINI, CATANOSO, GIORGIO CONTE, CRISTALDI, CUCCU, DELL'ANNA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI GIANDOMENICO, DI VIRGILIO, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, FERRO, FRATTA PASINI, GARAGNANI, GARNERO SANTANCHÈ, GERMANÀ, GIBELLI, ALBERTO GIORGETTI, IANNUCILLI, LAINATI, LAVAGNINI, ANNA MARIA LEONE, LISI, LO PRESTI, LUPI, LUSSANA, MANINETTI, MARTINELLI, MASSIDA, MILANATO, MINOLI ROTA, MORMINO, MORONI, OSVALDO NAPOLI, NUVOLI, ONNIS, PALMA, PALMIERI, PANIZ, PAOLETTI TANGHERONI, PAOLONE, PAROLO, PERETTI, PINTO, PORCU, RICCIUTI, RIZZI, GUIDO ROSSI, SAIA, SANTULLI, SAPONARA, STAGNO d'ALCONTRES, VITALI, ALFREDO VITO, ZANETTIN

Disciplina della professione di insegnante di tennis

Presentata il 22 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività delle scuole e degli insegnanti di tennis costituisce il cardine per l'avvicinamento a questo sport da parte di migliaia di persone e il pilastro fondamentale della ricerca, della selezione e della formazione degli atleti che costituiscono il serbatoio a cui il movimento tennistico nazionale può attingere per lo sviluppo dello sport del tennis. Rappresenta inoltre un punto di

riferimento per l'attività motoria tanto caldeggiata dai medici poiché, in assenza di specifiche patologie, può essere praticato a qualsiasi età. Come infatti dimostrano le ricerche in materia, le nuove metodologie didattiche fanno sì che il tennis rappresenti, in particolare nell'età evolutiva, un'ottima attività fisica e possieda contemporaneamente una forte connotazione ludica ed educativa.

Le regole stesse che sottendono a questo sport stimolano i bambini e gli adolescenti allo sviluppo delle proprie potenzialità sia fisiche che relazionali, migliorano la coordinazione oculo-manuale, abitano ad allenare i tempi di attenzione e la capacità di gestire forza e movimento nello spazio.

La disciplina dell'accesso all'attività professionale di insegnante di tennis è però da sempre priva di un adeguato quadro normativo di riferimento. Di fatto, è stata per anni la Federazione italiana tennis a tamponare un vuoto che si traduce nel quotidiano in un danno all'utenza non opportunamente garantita sulle conoscenze e sulle capacità di chi può oggi incontrare in qualità di insegnante su un campo da tennis. In tal senso va chiarito che mentre la Federazione italiana tennis organizza percorsi formativi qualificati e di una durata da 60 a 1.000 ore di attività didattica a seconda dei livelli professionali, l'attuale assenza di regole consente ad enti di liquidare la formazione degli insegnanti di tennis in poche ore di corso, a pagamento e soprattutto senza nessuna oggettiva selezione di accesso. Tutto ciò va innegabilmente a danneggiare gli insegnanti che operano con requisiti professionali di alto livello, ma soprattutto i bambini che si avvicinano a questo sport senza una corretta guida.

Da anni la Federazione italiana tennis ha istituito percorsi formativi graduati su vari livelli tenuti da un corpo docente qualificato che opera nell'ambito della Scuola nazionale maestri, sulla base di requisiti oggettivi di accesso ai corsi e proponendo un percorso contrassegnato dalle più avanzate acquisizioni in materia e adeguato allo svolgimento di una vera e propria attività professionale. Inoltre, la Federazione stessa mantiene ed aggiorna, attraverso il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri, l'albo e gli elenchi dei soggetti abilitati ad insegnare il tennis presso i circoli affiliati alla Federazione quale strumento di garanzia e di controllo per tutti i soggetti coinvolti.

In mancanza di una legge dello Stato che ne riconosca ed estenda l'efficacia, il

sistema di garanzie offerto dalla regolamentazione della Federazione è ad oggi vincolante solo nei confronti dei suoi tesserati ed affiliati.

La carenza di un'adeguata disciplina giuridica, nonostante l'impegno della Federazione italiana tennis nell'attività di selezione, formazione e aggiornamento professionale dei suoi maestri, ha comportato, tra l'altro, l'incontrollata proliferazione di soggetti che esercitano l'attività di insegnante di tennis senza la necessaria preparazione culturale e tecnica. Ciò a discapito dell'onorabilità e del prestigio della categoria, ma soprattutto ad evidente danno degli utenti che si trovano a pagare un compenso che non corrisponde ad un servizio ed ad un'attività didattica che un professionista qualificato dovrebbe fornire.

Senza una legislazione di riferimento che richieda agli aspiranti insegnanti di tennis di seguire ben definiti percorsi di formazione e che, una volta passato l'esame di abilitazione, li sottoponga a corsi di aggiornamento professionale a carattere periodico, il fenomeno sopra descritto è destinato ad aumentare in misura preoccupante, abbassando la qualità generale dell'intero settore.

Già da tempo, la Comunità europea ha provveduto attraverso due direttive, tra loro complementari, la direttiva 89/48/CEE e la direttiva 92/51/CEE, a disciplinare il settore delle qualifiche professionali, regolando la formazione professionale ed il riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'interno dell'Unione europea.

Entrambe le direttive sopra richiamate promuovono il diritto dei cittadini dell'Unione europea ad utilizzare le proprie conoscenze professionali in tutti gli Stati membri, completando e consolidando allo stesso tempo il diritto degli stessi di acquisire tali conoscenze nei luoghi in cui lo ritengano opportuno.

Lo Stato italiano ha inoltre recepito la normativa comunitaria sopra citata, regolante il riconoscimento delle qualifiche professionali con il decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 115, ed il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Per quanto riguarda l'accesso alle professioni nell'ambito delle discipline sportive, le qualifiche professionali che in Italia hanno ad oggi ricevuto una regolamentazione legislativa specifica, risultano essere attualmente le attività di guida naturalistica, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina e guida speleologica.

Alla luce di quanto fin qui esposto, risulta non più procrastinabile l'emana- zione di una legge che fissi i principi per lo svolgimento di questa attività profes- sionale ai quali le regioni, in collaborazione con la Federazione italiana tennis, possano efficacemente ispirarsi nell'ambito delle loro competenze in materia. Le regioni e gli enti locali, così come il mondo della scuola e le stesse famiglie hanno il diritto di poter fare riferimento ad un quadro normativo chiaro per potere sviluppare e promuovere questa attività sportiva. In particolar modo si sottolinea come proprio la scuola, in un'ottica di sempre più ampia autonomia e margini di arricchimento con attività sportive dell'educazione fisica, deve poter vedere un raccordo sempre più forte con il mondo dello sport e le federazioni sportive. Tanti bambini e adolescenti po-

trebbero trovare infatti proprio a scuola l'occasione per un primo contatto con il mondo del tennis.

Va poi evidenziato che la presente proposta di legge demanda alla Federa- zione italiana tennis, quale ente senza fini di lucro riconosciuto dal Comitato olim- pico nazionale italiano ed operante sotto la vigilanza dello stesso, il compito di gestire l'albo professionale degli insegnanti di tennis, di fissare e aggiornare i criteri e i metodi di insegnamento, nonché di de- terminare livelli omogenei nella prepara- zione tecnico-didattica richiesta ai candi- dati. Inoltre la proposta di legge riconosce alla Federazione il compito di stabilire, in virtù della propria posizione di membro della Federazione internazionale di tennis, la validità da attribuire ad autorizzazioni e diplomi rilasciati all'estero, nel rispetto del quadro normativo comunitario e na- zionale.

Si segnala, infine, che uno dei compiti primari di questa proposta di legge è quello di eliminare l'improvvisazione in una attività di natura essenzialmente pe- dagogica, che richiede ormai un notevole bagaglio non solo tecnico, ma anche di- dattico, metodologico e culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Oggetto della legge).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di ordinamento della professione di insegnante di tennis.

ART. 2.

(Oggetto della professione di insegnante di tennis).

1. È insegnante di tennis chi insegna professionalmente o comunque a fronte di una retribuzione in qualsiasi forma corrisposta, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, lo sport del tennis e le tecniche tennistiche in tutte le loro specializzazioni.

2. Ai fini della presente legge è altresì considerato insegnante di tennis chi svolge le attività di cui al comma 1 temporaneamente o stagionalmente.

ART. 3.

(Albo professionale degli insegnanti di tennis).

1. L'esercizio dell'attività di insegnante di tennis è subordinato all'iscrizione all'albo professionale tenuto ed aggiornato dalla Federazione italiana tennis.

2. L'albo professionale degli insegnanti di tennis è costituito dalle sezioni relative ai livelli di formazione di cui all'articolo 5, comma 3.

3. La Federazione italiana tennis stabilisce mediante apposite delibere le attività che gli appartenenti a ciascuna delle sezioni sono abilitati ad esercitare.

4. In caso di violazione delle disposizioni emanate dalla Federazione italiana tennis di cui al comma 3, l'insegnante di tennis è passibile delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 12.

ART. 4.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale degli insegnanti di tennis).

1. Possono essere iscritti all'albo professionale degli insegnanti di tennis coloro che sono in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 5, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

b) maggiore età;

c) possesso del diploma di scuola media superiore;

d) non avere riportato condanne penali che comportino indegnità, incompatibilità o interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta procedura di riabilitazione;

e) non sia avvenuta applicazione della pena per i reati di cui alla lettera d) ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

ART. 5.

(Abilitazione teorico-pratica).

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di tennis si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami finali in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8.

2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati a livello regionale e nazionale in relazione alla qualifica da conseguire a cura degli organi regionali e nazionali della Federazione italiana tennis, in conformità a quanto indicato dagli articoli 6 e 7.

3. Il quadro formativo dei profili professionali della Federazione italiana tennis prevede i seguenti livelli di formazione:

- a) istruttore di primo grado;
- b) istruttore di secondo grado;
- c) maestro nazionale;
- d) tecnico nazionale.

4. La Federazione italiana tennis stabilisce ed aggiorna entro il 31 dicembre di ogni anno le quote di iscrizione a carico degli allievi per la partecipazione ai corsi di cui al presente articolo nonché ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 10.

ART. 6.

(Competenze formative dei comitati regionali della Federazione italiana tennis).

1. I corsi per la formazione degli istruttori di primo e secondo grado di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 5 sono organizzati dai comitati regionali della Federazione italiana tennis, in forma singola o associata secondo le modalità stabilite dai comitati stessi e sulla base delle indicazioni emanate dalle regioni nonché di *standard* qualitativi omogenei fissati dalla Scuola nazionale maestri della Federazione italiana tennis.

ART. 7.

(Competenze formative della Federazione italiana tennis).

1. I corsi per la formazione dei maestri nazionali e dei tecnici nazionali di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 5, sono organizzati dalla Federazione italiana tennis su base nazionale.

2. La Federazione italiana tennis, quale associazione senza scopo di lucro soggetta alla vigilanza del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce il piano di studi, i criteri di ammissione e la durata dei corsi di formazione relativi ai profili professionali degli insegnanti di tennis e individua i componenti del corpo docente per lo svolgimento dei corsi di maestro nazionale e di tecnico nazionale.

ART. 8.

(Prove di esame).

1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 6 e 7 i partecipanti sostengono le prove di esame teorico-pratiche organizzate in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

2. Le commissioni d'esame sono costituite dal corpo docente che ha tenuto le lezioni dei corsi e da docenti indicati dal comitato direttivo della Scuola nazionale maestri.

3. Le prove d'esame comprendono una prova teorica, una prova pratica e un tirocinio formativo. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove.

4. La prova teorica comprende materie relative ai diritti, ai doveri e alle responsabilità degli insegnanti di tennis.

ART. 9.

*(Insegnamento del tennis
alle persone diversamente abili).*

1. Le prove d'esame di cui all'articolo 8, comma 3, includono espressamente nozioni relative all'insegnamento del tennis a persone diversamente abili.

2. La Federazione italiana tennis organizza corsi di specializzazione per l'insegnamento del tennis alle persone diversamente abili.

ART. 10.

(Corsi di aggiornamento).

1. Il rinnovo dell'iscrizione all'albo è subordinato alla frequenza nell'arco di tre anni di almeno uno dei corsi di aggiornamento organizzati dalla Federazione italiana tennis.

ART. 11.

(Insegnanti di tennis extracomunitari).

1. L'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia per gli insegnanti di tennis di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata al riconoscimento, demandato alla Federazione italiana tennis, della equipollenza dei titoli e della reciprocità, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria.

ART. 12.

(Sanzioni disciplinari).

1. Gli insegnanti di tennis iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 3 che violano le norme deontologiche ovvero le disposizioni della presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione dall'albo.

2. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono adottati dagli organi giurisdizionali della Federazione italiana tennis secondo le procedure già previste dalle Carte federali.

ART. 13.

(Cancellazione dall'albo).

1. Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di:

- a) rinunzia all'iscrizione;
- b) condanne penali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e);
- c) mancato pagamento della quota annuale di iscrizione entro i sei mesi successivi dalla data della sua scadenza.

ART. 14.

(Esercizio abusivo della professione).

1. L'esercizio abusivo della professione di insegnante di tennis è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparata qualsiasi forma di esercizio dell'attività di cui all'articolo 2.

ART. 15.

(Istituzione di un fondo presso ogni regione per la promozione e lo sviluppo del tennis).

1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze, definiscono le sanzioni e i presupposti di applicazione delle stesse per i casi in cui soggetti di qualsivoglia natura, in via indicativa e non esaustiva circoli, villaggi turistici, alberghi, tengano lezioni private o corsi collettivi di tennis senza avvalersi di insegnanti iscritti all'albo di cui all'articolo 3.

2. Le regioni emanano disposizioni relative all'istituzione di un apposito fondo regionale destinato a raccogliere le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e finalizzato alla promozione ed allo sviluppo dello sport del tennis presso i bambini e gli adolescenti, in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni stesse.

ART. 16.

(Scuole di tennis).

1. La Federazione italiana tennis, attraverso il comitato direttivo della Scuola nazionale maestri, disciplina l'istituzione e il riconoscimento delle scuole di tennis operanti presso le società sportive affiliate.

2. La Federazione italiana tennis stabilisce, altresì, in collaborazione con i comitati regionali, un piano d'azione e di interventi per lo sviluppo delle scuole di tennis in Italia, che viene inviato al Comitato olimpico nazionale italiano e al Parlamento con cadenza biennale.

ART. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. La Federazione italiana tennis è tenuta ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni transitorie per consentire la transizione dall'albo e dagli elenchi attualmente tenuti dalla Federazione medesima all'albo di cui all'articolo 3.

€ 0,26



14PDL0031810